

# COMUNE DI CARVICO

(Provincia di Bergamo)



## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.**

### **ART. 1 FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del comune di Carvico, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

### **ART. 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

E' istituita la Commissione per il paesaggio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Carvico.

### **ART. 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune di Carvico, ai sensi delle normative vigenti in materia edilizia e paesaggistica.

### **ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione è composta da n. 3 soggetti, esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti e i funzionari del Settore III, che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 3.

### **ART. 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE**

La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale.

La Commissione per il Paesaggio è composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica dell'ente locale: inferiore a 15.000 abitanti, minimo n. 3 componenti.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del

territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

La Giunta comunale contestualmente alla nomina della componenti la Commissione ne designa il Presidente ed il Vice Presidente.

#### **ART. 6 INCOMPATIBILITA'**

I componenti della Commissione per il Paesaggio dovranno rispettare le norme previste dal D.Lgs. 267/2000.

#### **ART. 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta e/o a mano, telegramma, telefax o posta elettronica.

Il termine, di cui al precedente comma, può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

#### **ART. 8 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI**

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti; In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore III, competente in materia.

I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

#### **ART. 9 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal Settore III.

La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.

Di ogni seduta della Commissione verrà redatto apposito verbale, che dovrà contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, i pareri espressi, compreso le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da personale del Settore III.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **ART. 10 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e 11 del presente regolamento.

Qualora la pratica interessi una materia rientrante nella competenza di più settori dell'amministrazione, i responsabili dei settori competenti la istruiscono congiuntamente.

#### **ART. 11 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

#### **ART. 12 INDENNITA'**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2005, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza; , eventuali rimborsi per spese materialmente sostenute saranno riconosciute nelle forme previste per legge;

#### **ART. 13 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI**

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.  
I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.  
Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.